



**COMUNE DI FIORANO MODENESE**  
Provincia di Modena

**Delibera Numero 54 del 27/07/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica di prima convocazione

**Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI EXTRATRIBUTARIE**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:14**, si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>N</b>	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	<b>Nome</b>	<b>P</b>
1	TOSI FRANCESCO	X	10	CUOGHI MARIA LUISA	X
2	REMIGIO FEDERICO	X	11	BENEVENTI MATTEO	X
3	EL KHOLTI MOHAMED	X	12	BASTAI GRAZIANO	X
4	GIULIANI GIAN BATTISTA	X	13	MONTORSI ROBERTO	X
5	CROCCO GIUSEPPE	X	14	ORSI ROBERTO	X
6	ANDREOLI MATTEO	X	15	BASTAI MARGHERITA	
7	REGINATO ALESSANDRO	X	16	SCHIANCHI LUCIANO	X
8	GUALMINI DONATO	X	17	ROGGIANI MASSIMO	X
9	MANFREDINI STEFANO				
Totale Presenti n. 15			Totale Assenti n. 2		

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BUSANI LUCA, SANTINI CARLO, LUSETTI MONICA, SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Maria Motolese.**

Il signor **Reginato Alessandro** Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: REMIGIO FEDERICO, BENEVENTI MATTEO, ROGGIANI MASSIMO.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

E' presente, rispetto all'appello iniziale, anche il consigliere Bastai Margherita.  
Sono presenti 16 consiglieri.  
Illustra il punto il Dott. Cristoforetti.  
Intervengono i consiglieri Beneventi e Remigio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamata** la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45;

**Considerato che** l'art. 1, commi da 784 a 815, della Legge 160/2019, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, una importante riforma della riscossione che ha profondamente modificato alcuni importanti ambiti, interessando sia le entrate tributarie che le entrate extra-tributarie e patrimoniali, con esclusione delle sole contravvenzioni del Codice della Strada; e che di seguito si specificano :

- ambito dell'attività di accertamento con l'introduzione, al comma 792, di una nuova tipologia di atto, l'accertamento esecutivo, che ha acquisito la triplice funzione di titolo esecutivo, di atto di precetto, in aggiunta alla funzione tipica di atto impositivo;
- modifica delle procedure della riscossione coattiva in seguito alla quale si rende necessaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una distinzione tra gli avvisi notificati entro il 31/12/2019, per i quali continuano ad essere in vigore le normative precedenti, e gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2020 che devono seguire le nuove disposizioni;
- modifiche nell'ambito della rateizzazione a seguito della previsione, ai commi 796, 797 e 800, di fasce di riferimento per la concessione dei piani di rateizzo, definite per legge, a cui è necessario fare riferimento dal 1° gennaio 2020, fatta salva la facoltà per l'Ente di intervenire con proprie modifiche regolamentari, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma;

**Richiamato** il Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate approvato con deliberazione di CC n° 80 del 20/12/2001, e modificato con deliberazione di CC n.20 del 28/02/2019, avente come obiettivo quello di disciplinare in modo organico la materia delle entrate di competenza dell'Ente Locale, in coordinazione con quanto previsto nei singoli regolamenti in vigore rispettivamente per ogni singola entrata;

**Ritenuto** necessario introdurre le opportune modifiche al richiamato Regolamento al fine di adeguare le disposizioni in esso contenute all'evoluzione normativa, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti di ogni entrata comunale;

**Richiamato** l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."*

### **Considerato che :**

- l'art.53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede, in deroga all'art. 52 del D.Lgs.446/97, che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020;

- l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, la contestuale abrogazione del comma 683-bis della L.147/2013 e che, pertanto, il termine per l'approvazione dei regolamenti è stato prorogato al 31 luglio 2020;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere con le modifiche agli articoli, come nelle specifiche di seguito indicate :

### **Quanto all'introduzione dell'accertamento esecutivo – Entrate Tributarie**

**Articolo 18 – Attività di liquidazione e di accertamento** che viene modificato in “Attività di accertamento”

A seguito dell'introduzione dell'accertamento esecutivo si procede con l'adeguare l'art. 18 relativo alle modalità di effettuazione dell'attività di controllo mediante il nuovo atto previsto dal comma 792 della L.160/2019, la cui disciplina è pertanto richiamata.

- Comma 1 – modifiche :

- si inserisce la frase del comma 2 “L'ufficio comunale mediante avviso di accertamento debitamente motivato”, nel comma 1) che viene così riscritto : “L'ufficio Tributi mediante motivato avviso di accertamento esecutivo, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta :”

- si rinumerano le attività dalla lettera a) alla lettera e)

- si elimina il comma 2;

- Comma 3 – si elimina per sostituire i riferimenti alla precedente normativa con i nuovi riferimenti;

- Si inserisce il nuovo Comma 2 per richiamare l'accertamento esecutivo;

- Si inserisce il nuovo Comma 3 per introdurre la facoltà di intervenire nell' ambito della riprogrammazione dei piani di pagamento durante la fase dell'accertamento, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;

- Si inserisce il Comma 5 come di seguito :

Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

### **Art. 19 - Notificazione degli atti**

- Inserimento del comma 3 per adeguamento alla nuova normativa :

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

### **Quanto alla riforma della riscossione coattiva – Entrate Tributarie**

#### **Art. 25 bis - Riscossione coattiva delle entrate tributarie**

- Eliminazione dei commi 1 e 2 per la presenza di riferimenti normativi e procedure non più applicabili;

- Introduzione del nuovo comma 1 per meglio dettagliare la nuova procedura della riscossione coattiva delle entrate tributarie, distinguendo le procedure riservate agli avvisi notificati entro il 31/12/2019 e agli avvisi notificati dal 01/01/2020;

Introduzione del nuovo comma 2 per meglio dettagliare le forme di gestione della riscossione coattiva;

- Introduzione del nuovo comma 3 per richiamare le nuove spese procedurali introdotte con il comma 803 dell'art.1 della Legge 160/2019;

- Il precedente comma 3 assume la numerazione di comma 4;

- Il precedente comma 4 assume la numerazione di comma 5;

- Introduzione del comma 6 per prevedere la facoltà di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussistano fondati pericoli per la riscossione;

- Introduzione del comma 7 per prevedere un contestuale adeguamento dei regolamenti tributari laddove siano previste disposizioni non più conformi alla nuova normativa a partire dal 1° gennaio 2020;

## **Quanto all'introduzione dell'accertamento esecutivo e alla riforma della riscossione coattiva – Entrate Patrimoniali Extra Tributarie**

### **Art. 39 bis – Recupero e Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie**

- Introduzione del nuovo comma 1 per meglio dettagliare la nuova procedura della riscossione coattiva
- Il precedente comma 1 assume la numerazione di comma 2, viene modificato, e viene inserito il comma 3 per disciplinare la procedura del sollecito bonario alla luce della nuova normativa;
- Il nuovo comma 4 ed il nuovo comma 5 sono inseriti per introdurre i riferimenti alle nuove procedure dell'accertamento esecutivo, e la distinzione con gli atti notificati fino al 31/12/2019;
- Si inserisce il nuovo Comma 6 per introdurre la facoltà di intervenire nell'ambito della riprogrammazione dei piani di pagamento durante la fase dell'accertamento, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;
- Il precedente comma 2 assume la numerazione di comma 7;
- Il precedente comma 3 assume la numerazione di comma 8 e viene inserito uno specifico riferimento alla norma;
- Eliminazione del precedente comma 4 per i riferimenti a normativa non più vigente;
- Il precedente comma 5 assume la numerazione di comma 9;
- Il precedente comma 6 assume la numerazione di comma 10 e viene inserita la specifica "Gli avvisi di accertamento esecutivi" ;
- Il precedente comma 7 assume la numerazione di comma 11;
- Introduzione del nuovo comma 12 per meglio dettagliare la nuova procedura della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, distinguendo le procedure riservate agli avvisi notificati entro il 31/12/2019 e gli avvisi notificati dal 01/01/2020;
- Introduzione del nuovo comma 13 per prevedere ulteriori strumenti a disposizione dell'Ente al fine del recupero del credito patrimoniale, quale il ricorso al giudice ordinario in aggiunta alla riscossione coattiva;
- Introduzione del nuovo comma 14 per richiamare le nuove spese procedurali introdotte con il comma 803 dell'art.1 della Legge 160/2019;
- Il precedente comma 8 assume la numerazione di comma 15;
- Il precedente comma 9 assume la numerazione di comma 16;
- Introduzione del comma 17 per prevedere un contestuale adeguamento dei regolamenti tributari laddove siano previste disposizioni non più conformi alla nuova normativa a partire dal 1° gennaio 2020;

## **Quanto alla riforma delle rateizzazioni – Entrate Tributarie e Patrimoniali**

**Considerato che**, con riferimento alle rateizzazioni degli importi dovuti dai contribuenti, la Legge 160/2019, all'art. 1 commi 796, 797 e 800, ha introdotto delle nuove fasce di riferimento per la concessione dei piani di rateizzo;

**Preso atto che**, in assenza di previsione regolamentare, dall'01/01/2020 l'Ente deve applicare ai piani di rateizzo, lo schema di importi ed il numero di rate previsto dal comma 796 della L.160/2019 come di seguito riportato :

- "a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili."*

**Che** ai sensi del comma 797 : *"L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01";*

**Considerato che** all'art.26 bis "Rateizzazioni riscossione coattiva delle entrate tributarie" e all'art. 39 ter "Rateizzazioni riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie" del Regolamento Generale delle Entrate, sono previste fasce di importo per i piani di rateizzo non più applicabili a partire dall'01/01/2020;

**Ritenuto necessario** adeguare l'art. 26 bis, relativo alle entrate tributarie, alla normativa introdotta dalla L.160/2019, e nel contempo definire uno schema di rateizzazioni più favorevole al contribuente, che preveda una maggiore dilazione, fermo restando il vincolo di cui al comma 797, nel seguente modo :

**Articolo 26 bis "Rateizzazioni riscossione coattiva delle entrate tributarie"**

- modifica dell'oggetto nel quale si aggiunge la specifica "accertativa";

- Comma 1 : con riferimento ai rateizzi della riscossione coattiva degli atti notificati entro il 31/12/2019, si inserisce la specifica "relative ad accertamenti tributari notificati entro il 31/12/2019 di cui al precedente art. 25 bis comma 1, lett. a)" e si sostituisce lo schema di rateizzo nel seguente modo :

Fascia di importo da rateizzare	Numero rate
Fino a € 100,00	nessuna
Da € 100,01 a € 3.000,00	Fino a 12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino a 24
Da 6.000,01 a 150.000,01	Fino a 36
Oltre € 150.000,01	Fino a 48

- Comma 3 : con riferimento gli atti notificati dal 1° gennaio 2020, si introducono le nuove procedure e i riferimenti agli schemi di rateizzo nel seguente modo :

Il contribuente che riceve nel tempo uno o più avvisi di accertamento esecutivo notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020, di cui al precedente art. 25 bis comma 1, lett b), può richiedere, previa presentazione di apposita istanza opportunamente documentata, un rateizzo dell'importo dovuto qual'ora si trovi in comprovate condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il Funzionario responsabile del Tributo può concedere la rateizzazione delle somme dovute con le seguenti modalità :

a) per importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria, si rinvia alla disciplina contenuta all' Art. 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;

b) per importi dovuti a titolo di Tassa Rifiuti, si rinvia alla disciplina contenuta all' Art. 15 ter del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;

c) per tutte le entrate tributarie del Comune, la rateizzazione è concessa in rate mensili di pari importo fino ad massimo di 48 rate di importo non inferiore a € 100,00 nel rispetto dei seguenti limiti di importo :

Fascia di importo da rateizzare	Numero rate
Fino a € 100,00	nessuna
Da € 100,01 a € 3.000,00	Fino a 12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino a 24
Da 6.000,01 a 150.000,01	Fino a 36
Oltre i 150.000,01	Fino a 48

- Il precedente comma 3 assume la numerazione di comma 4;

- Il precedente comma 4 assume la numerazione di comma 5;

- Il precedente comma 5 assume la numerazione di comma 6;

- Il precedente comma 6 assume la numerazione di comma 7;

- Si introducono i commi 8 e 9 per meglio dettagliare le azioni cautelari ed esecutive

**Ritenuto necessario** adeguare l'art. 39 ter, relativo alle entrate patrimoniali, alla normativa introdotta dalla L.160/2019, e nel contempo definire uno schema di rateizzazioni più favorevole al contribuente, che preveda una maggiore dilazione, fermo restando il vincolo di cui al comma 797, nel seguente modo :

**Articolo 39 ter "Rateizzazioni riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie"**

- Comma 1 : si inserisce il riferimento alla distinzione tra atti notificati entro il 31/12/2019 e dal 01/01/2020 e si inserisce il seguente schema di rateizzo :

<b>Fascia di importo da rateizzare</b>	<b>Numero rate</b>
Fino a € 50,00	nessuna
Da € 50,01 a € 10.000,00	Fino a 36
Oltre i 10.000,01	Fino a 48

- Al Comma 3 viene inserita la distinzione tra atti notificati entro il 31/12/2019 e dal 01/01/2020;  
- Si introducono i commi 8 e 9 per meglio dettagliare le azioni cautelari ed esecutive;

### **Quanto ad aggiornamenti diversi per adeguamento dei richiami alla nuova normativa**

#### **Articolo 6 – Regolamenti specifici delle entrate:**

- Comma 1 - modifica delle modalità di pubblicazione dei Regolamenti per aggiornare l'articolo con le nuove disposizioni in vigore : sostituzione della frase “entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale” con la frase “esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.” ;

#### **Art. 23 Ravvedimento operoso**

- Al comma 1 ed al comma 3 vengono aggiornati i richiami alla normativa  
- Introduzione dei commi 4,5,6 per meglio dettagliare la procedura dell'istituto del ravvedimento operoso;  
- inserimento del comma 7 per introdurre la facoltà di applicare **il ravvedimento parziale** previsto dall'art.13 bis del D.Lgs 472/97, che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è applicabile agli Enti Locali solo previa previsione regolamentare;

#### **Art. 29 Sanzioni**

- Al comma 1 ed al comma 2 vengono aggiornati i richiami alla normativa

#### **Art. 40 – Norme finali**

- Inserimento commi 3 e 4 per aggiornare i richiami alla normativa;

#### **Art. 41– Entrata in vigore**

- Modifica al comma 1 per aggiornare l'articolo alla normativa;

### **Quanto all'istituto dell'accertamento con adesione**

**Richiamato, infine**, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Accertamento con Adesione ai tributi comunali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/1999;

**Considerato che**, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.160/2019, in particolare al comma 780 che, in materia di Imu, provvede ad abrogare diversi riferimenti alla precedente normativa dell'imposta municipale propria, tra cui l'art. 9 comma 5 del DL 23/2011 che espressamente richiama la facoltà di applicare l'istituto dell'accertamento con adesione

;

**Ritenuto** necessario abrogare lo specifico regolamento e nel contempo reintrodurre lo strumento dell'accertamento con adesione, e la relativa dettagliata disciplina, all'interno del Regolamento Generale delle Entrate al “**Capo 5 – Contenzioso e strumenti deflativi** in forza della facoltà prevista dall'art.50 della Legge 449/1997;

**Ritenuto, pertanto**, procedere con la modifica dell' ”**Art 22 - Accertamento con adesione**” al fine di disciplinare nel dettaglio le fasi del procedimento, così come contenute nel nuovo comma 1, e nei successivi commi 2,3,4, inseriti allo scopo di meglio definire le modalità applicative;

#### **Richiamati :**

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

*Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

*- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CON VOTI** espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:

- favorevoli 10 (il gruppo consiliare “Partito Democratico” ed il gruppo consiliare “Francesco Tosi è il mio Sindaco”);
- astenuti 6 (il gruppo consiliare Lega Salvini Premier),

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati :

**1) Di modificare** il Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie e Patrimoniali Extratributarie come segue :

### **Articolo 6 – Regolamenti specifici delle entrate**

- Il comma 1 viene riscritto nel seguente modo :

*Comma 1 - Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare, non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, uno specifico regolamento. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle Finanze, esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.*

**Articolo 18 – “Attività di liquidazione e di accertamento”** viene modificato in **“Attività di accertamento”**

- Si procede con l'adeguamento alle norme relative all'accertamento esecutivo e l'art.18 viene modificato nel seguente modo :

-Modifica al comma 1 che viene riscritto come di seguito :

*Comma 1 - L'ufficio Tributi mediante motivato avviso di accertamento esecutivo, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta :*

- a) provvede alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dai soggetti passivi nel pagamento dell'imposta, rilevabili direttamente dall'esame delle dichiarazioni/comunicazioni e dei versamenti;*
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;*
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;*
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;*
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.*

Comma 2 – Nuovo Comma

*Comma 2 - L'avviso di accertamento esecutivo, introdotto dalla Legge 160/2019 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2020, deve riportare le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, della Legge stessa, deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalla Legge 296/2006*

e s.m.i., con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza, ed acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Comma 3 – Nuovo Comma

*Comma 3 - Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.*

#### Comma 5 – Nuovo Comma

*Comma 5 - Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.*

### **Art. 19 - Notificazione degli atti**

- Inserimento del comma 3 per adeguamento alla nuova normativa :

*Comma 3 - I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.*

### **Art. 23 Ravvedimento operoso**

- Al comma 1 ed al comma 3 vengono aggiornati i richiami alla normativa

- Introduzione dei seguenti commi 4,5,6 per meglio dettagliare la procedura dell'istituto del ravvedimento operoso :

#### Comma 4 – Nuovo Comma

*Comma 4 - Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita comunicazione.*

#### Comma 5 – Nuovo Comma

*Comma 5 -Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.*

#### Comma 6 – Nuovo Comma

*Comma 6 - Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:*

a) la somma omessa,

b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,

c) gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al pro rata temporis, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

Introduzione dell'istituto del ravvedimento parziale

#### Comma 7 – Nuovo Comma

*Il contribuente può eseguire anche il ravvedimento parziale, ai sensi dell'art. 13–bis del D.Lgs. n. 472/1997.*

### **Art. 25 bis - Riscossione coattiva delle entrate tributarie**

- Eliminazione dei commi 1 e 2 per la presenza di riferimenti normativi e procedure non più applicabili;

- Introduzione del nuovo comma 1 per meglio dettagliare la nuova procedura della riscossione coattiva delle entrate tributarie, distinguendo le procedure riservate agli avvisi notificati entro il 31/12/2019 e agli avvisi notificati dal 01/01/2020, che viene così riscritto :

*Comma 1 - La riscossione coattiva delle entrate tributarie è finalizzata al recupero dei crediti dell'Ente nella fase successiva alla riscossione ordinaria di cui al precedente art.25, ed è disciplinata secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e per quanto non regolamentato, dalle disposizioni contenute nelle seguenti normative :*

a) per il recupero di importi non versati e relativi ad avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019, avendo riguardo alle norme contenute:

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. in caso di riscossione tramite iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento;
- nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i., applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento e notifica del relativo atto;

La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019, è effettuata a seguito della intervenuta esecutività degli atti mediante notifica dei titoli esecutivi, cartella o ingiunzione, da effettuarsi al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, salvo diverse disposizioni di legge.

b) per il recupero di importi non versati e relativi ad avvisi di accertamento esecutivo notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma. 792, notificati a partire dal 1° gennaio 2020, è effettuata con le modalità previste dalla della L. 160/2019 e s.m.i, a seguito della intervenuta esecutività degli atti.

- Introduzione del nuovo comma 2 per meglio dettagliare le forme di gestione della riscossione coattiva che viene così riscritto :

Comma 2 - La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune;

b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;

c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

- Introduzione del nuovo comma 3 per richiamare le nuove spese procedurali introdotte con il comma 803 dell'art.1 della Legge 160/2019 che viene così riscritto :

Le spese procedurali inerenti a tali riscossioni ai sensi dell'art. 1 comma 803 della L. 160/2019 sono poste a carico del debitore nelle seguenti misure:

a) spese di notifica ed esecutive nella misura stabilita dalle normative vigenti;

b) oneri di riscossione a carico del debitore nella misura stabilita dalle normative vigenti.

- Il precedente comma 3 assume la numerazione di comma 4;

- Il precedente comma 4 assume la numerazione di comma 3;

- Introduzione del seguente comma 6 :

Comma 6 - In relazione agli atti di cui al comma 1 lett. b) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

- Introduzione del seguente comma 7 :

Comma 7 - Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

**Articolo 26 bis** "Rateizzazioni riscossione coattiva delle entrate tributarie" che viene modificato in  
**Articolo 26 bis "Rateizzazioni riscossione accertativa e coattiva delle entrate tributarie"**

- Il comma 1 viene riscritto nel seguente modo :

Comma 1- Il contribuente che riceve nel tempo una o più cartelle o ingiunzioni di pagamento relative ad accertamenti tributari notificati entro il 31/12/2019 di cui al precedente art. 25 bis comma 1, lett. a), può richiedere, previa presentazione di apposita istanza opportunamente documentata, un rateizzo dell'importo iscritto a riscossione coattiva qual'ora si trovi in comprovate condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il responsabile della riscossione coattiva può concedere la rateizzazione delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad massimo di 48 rate di importo non inferiore a € 100,00 nel rispetto dei seguenti limiti di importo :

Fascia di importo da rateizzare	Numero rate
Fino a € 100,00	nessuna
Da € 100,01 a € 3.000,00	Fino a 12

Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino a 24
Da 6.000,01 a 150.000,01	Fino a 36
Oltre € 150.000,01	Fino a 48

- Inserimento del seguente comma 3 per disciplinare i rateizzi degli avvisi di accertamento esecutivo notificati di 1° gennaio 2020 :

*Comma 3 - Il contribuente che riceve nel tempo uno o più avvisi di accertamento esecutivo notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020, di cui al precedente art. 25 bis comma 1, lett b), può richiedere, previa presentazione di apposita istanza opportunamente documentata, un rateizzo dell'importo dovuto qualora si trovi in comprovate condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il Funzionario responsabile del Tributo può concedere la rateizzazione delle somme dovute con le seguenti modalità :*

*a) per importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria, si rinvia alla disciplina contenuta all' Art. 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;*

*b) per importi dovuti a titolo di Tassa Rifiuti, si rinvia alla disciplina contenuta all' Art. 15 ter del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;*

*c) per tutte le entrate tributarie del Comune, la rateizzazione è concessa in rate mensili di pari importo fino ad massimo di 48 rate di importo non inferiore a € 100,00 nel rispetto dei seguenti limiti di importo :*

Fascia di importo da rateizzare	Numero rate
Fino a € 100,00	nessuna
Da € 100,01 a € 3.000,00	Fino a 12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino a 24
Da 6.000,01 a 150.000,01	Fino a 36
Oltre i 150.000,01	Fino a 48

- Il precedente comma 3 assume la numerazione di comma 4;

- Il precedente comma 4 assume la numerazione di comma 5;

- Il precedente comma 5 assume la numerazione di comma 6;

- Il precedente comma 6 assume la numerazione di comma 7;

- Si introduce il seguente comma 8 :

*Comma 8 - In caso di mancato pagamento dell'accertamento esecutivo il Responsabile dell'Entrata adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.*

- Si introduce il seguente comma 9:

*Comma 9 - Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile dell'Entrata, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.*

### **Art. 29 Sanzioni**

- Il comma 1 viene riscritto nel seguente modo :

*Comma 1 - Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per i periodi di imposta decorrenti dal 1 Gennaio 2002, per quanto concerne le sanzioni si applicano le norme previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 numeri 471, 472 e 473 e s.m.i*

- Il comma 2 viene riscritto nel seguente modo :

*Comma 2- Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi trova applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/97 e s.m.i e dall'art. 13 del vigente D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i., nonché dall'art. 23 del presente regolamento, in tema di ravvedimento.*

### **Art. 39 bis – Recupero e Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie**

- Introduzione del nuovo comma 1 per meglio dettagliare la nuova procedura della riscossione coattiva come di seguito :

*Comma 1 - La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali è finalizzata al recupero dei crediti dell'Ente nella fase successiva alla riscossione ordinaria di cui al precedente art.39, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disciplinata secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e per quanto non regolamentato, secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della Legge 160/2019.*

- Il precedente comma 1 assume la numerazione di comma 2, viene riscritto come di seguito :

*Comma 2- Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata patrimoniale come definito all'art.33 del presente regolamento, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.*

- Si introduce il seguente comma 3 :

*Comma 3.-Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'Entrata provvede di norma a notificare l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale previsto dalla legge 160/2019 e ss.mm.ii entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando il rispetto del termine utile per non incorrere nella prescrizione.*

- Si introduce il seguente comma 4:

*Comma 4 - L'avviso di accertamento esecutivo, introdotto dalla Legge 160/2019 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2020, deve riportare le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, della Legge stessa, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza, ed acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.*

- Si introduce il seguente comma 5:

*Comma 5 - Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.*

- Si inserisce il nuovo comma 6 :

*Comma 6 - Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.*

- Il precedente comma 2 assume la numerazione di comma 7;

- Il precedente comma 3 assume la numerazione di comma 8 e viene riscritto nel seguente modo:

*Comma 8 - Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo per l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 e s.m.i. e devono essere effettuate tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altra procedura prevista dalla normativa vigente.*

- Eliminazione del precedente comma 4 per i riferimenti a normativa non più vigente;

- Il precedente comma 5 assume la numerazione di comma 9;

- Il precedente comma 6 assume la numerazione di comma 10 e viene riscritto nel seguente modo:

*Comma 10 - Gli avvisi di accertamento esecutivi, l'atto ingiuntivo ed ogni altro atto di riscossione coattiva dovranno essere sottoscritti dal dirigente di ciascuna entrata extra-tributarie che ne assumerà la responsabilità in conformità al disposto dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art. 33 del presente regolamento.*

- Il precedente comma 7 assume la numerazione di comma 11;

- Si introduce il seguente comma 12 :

*Comma 12 – La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali può avvenire :*

*a) per il recupero di importi non versati e relativi ad atti notificati entro il 31/12/2019, avendo riguardo alle norme contenute:*

*- nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. in caso di riscossione tramite iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento;*

*- nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i., applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento e notifica del relativo atto;*

b) per il recupero di importi non versati e relativi ad avvisi di accertamento esecutivo notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

- Si introduce il seguente comma 13 :

*Comma 13.- Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e delle convenienza economica.*

- Si introduce il seguente comma 14 :

*Comma 14.-Le spese procedurali inerenti a tali riscossioni ai sensi dell'art. 1 comma 803 della L. 160/2019 sono poste a carico del debitore nelle seguenti misure:*

a) *spese di notifica ed esecutive nella misura stabilita dalle normative vigenti;*

b) *oneri di riscossione a carico del debitore nella misura stabilita dalle normative vigenti.*

- Il precedente comma 8 assume la numerazione di comma 15;

- Il precedente comma 9 assume la numerazione di comma 16;

- Si introduce il seguente comma 17 :

*Comma 17 - Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

### **Articolo 39 ter "Rateizzazioni riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie"**

- Inserimento al comma 1 della distinzione tra atti notificati entro il 31/12/2019 e dal 01/01/2020 e del nuovo schema di rateizzo; l'articolo viene riscritto nel seguente modo :

*Comma 1 - Il contribuente che riceve nel tempo una o più cartelle o ingiunzioni di pagamento di cui al comma 12 lett. a) dell'art. 39 bis del presente regolamento, ovvero uno o più avvisi di accertamento esecutivo di cui al comma 12 lett. b) dell'art. 39 bis del presente regolamento può richiedere, previa presentazione di apposita istanza opportunamente documentata, un rateizzo degli importi dovuti qualora si trovi in comprovate condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria per le motivazioni richiamate all'art. 39. Il responsabile della riscossione coattiva può concedere la rateizzazione delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad massimo di 48 rate di importo non inferiore a € 50,00 nel rispetto dei seguenti limiti di importo :*

<b>Fascia di importo da rateizzare</b>	<b>Numero rate</b>
<i>Fino a € 50,00</i>	<i>nessuna</i>
<i>Da € 50,01 a € 10.000,00</i>	<i>Fino a 36</i>
<i>Oltre i 10.000,01</i>	<i>Fino a 48</i>

- Al Comma 3 viene inserita la distinzione tra atti notificati entro il 31/12/2019 e dal 01/01/2020 e viene riscritto nel seguente modo :

*Comma 3 - Per gli atti notificati entro il 31/12/2019, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine fissato nel ruolo coattivo o nell'ingiunzione di pagamento, che risulta sospeso con la sottoscrizione del piano di rateizzazione. In ogni caso, la richiesta dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà e, a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R, n 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria.*

- Si introduce il seguente comma 8 :

*Comma 8 - In caso di mancato pagamento dell'accertamento esecutivo il Responsabile dell'Entrata adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.*

- Si introduce il seguente comma 9 :

*Comma 9 - Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile dell'Entrata, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.*

### **Art. 40 - Norme finali**

- Comma 3 – Nuovo comma

*Comma 3 - E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.*

- Comma 4 – Nuovo comma

*Comma 4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano ove compatibili anche alla Fiorano Gestione Patrimonio S.r.l..*

#### **Art. 41 - Entrata in vigore**

- Il comma 1 è riscritto nel seguente modo :

*Comma 1- Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.*

**2 ) Di abrogare** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Accertamento con Adesione ai tributi comunali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/1999, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 160/2019, è un atto regolamentare incompatibile con le nuove disposizioni;

**3) Di prevedere**, al fine di dare continuità alle procedure utilizzate dall'Amministrazione, l'introduzione dell'istituto dell'Accertamento con Adesione, all'interno del Regolamento Generale delle Entrate, in quanto strumento deflattivo del contenzioso, idoneo, laddove applicabile, ad instaurare un migliore rapporto con i contribuenti basato sul principio della collaborazione e trasparenza;

**4) Di modificare**, pertanto, l'**Art 22 - Accertamento con adesione**" nel seguente modo :

- modifica al comma 1 che viene riscritto nel seguente modo :

*Comma 1 - Il Comune, al fine di instaurare con il contribuente un migliore rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.*

Inserimento dei seguenti commi :

- Comma 2 . Nuovo comma

*Comma 2 - L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del presente regolamento.*

- Comma 3 . Nuovo comma

*Comma 3 - Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell'art. 5-ter del Dlgs 218/97.*

Comma 4 . Nuovo comma

*Comma 4 – Il procedimento per l'applicazione dell'istituto di accertamento con adesione, è effettuato sulla base dei seguenti principi :*

*A) Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione*

*1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.*

*2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.*

*3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.*

*4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.*

*5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.*

*B) - Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione*

*1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:*

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;*
- b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.*

*C) Accertamento con adesione a iniziativa dell'ufficio*

*1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:*

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;*
- b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;*
- c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;*
- d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.*

*2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.*

*3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.*

*4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.*

*D) – Accertamento con adesione a iniziativa del contribuente*

*1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.*

*2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.*

*3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.*

*4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.*

*5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.*

*6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.*

*E) – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento*

*1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 23 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20.*

*2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato. In caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.*

*3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.*

*4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.*

*5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.*

*F) – Atto di accertamento con adesione*

*1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal*

contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;

b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

c) le modalità di versamento delle somme dovute.

G) – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata ai sensi del precedente art. 14. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs 218/1997; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

H) – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

I) --Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

**5) Di approvare** il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

**6) Di dare atto che** quanto disposto con la presente deliberazione si applica, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, a partire dal 1° gennaio 2020;

**7) Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2020 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**8) Di dichiarare**, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

---

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all'art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio  
Reginato Alessandro  
*Atto sottoscritto digitalmente*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Anna Maria Motolese  
*Atto sottoscritto digitalmente*

---